



CITTA DI ALBENGA

PROVINCIA DI SAVONA

**AREA IV LAVORI PUBBLICI**  
**UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

Prot. n. \_\_\_\_\_  
Ord. n. \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione.

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza n. 1 del 23.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale, recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenze le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Visto il DPCM 01.03.2020, avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Visto il D.L. 02.03.2020, n.9 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19" e in particolare l'art. 35, il quale esclude la possibilità dell'emanazione delle sole ordinanze con tingibili ed urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;

Visto il DPCM 08.03.2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19;

Visto il DPCM 09.03.2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 09.03.2020, n. 14, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 2302.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, l'art. 11 del suddetto Decreto Legge;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale, con propria ordinanza n. 9 del 20.03.2020 ha ritenuto necessario, al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone fisiche, tenuta presente l'evoluzione dell'epidemia da COVID 19 nel territorio ligure, stabilire ulteriori misure interdittive, nel rispetto dei richiamati DPCM e con un'efficacia temporale dalle 00,00 di sabato 21.03.2020 alle ore 24 di venerdì 03.04.2020;

EVIDENZIATO che tale ordinanza ha disposto che i Sindaci dei comuni liguri, con proprio atto, individuino i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 09.03.2020, nei quali saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche;

VALUTATO che:

- il territorio del Comune è interessato da diversi luoghi in cui si possono presentare assembramenti, specie in occasione di condizioni meteorologiche favorevoli, quali si annunciano quelle per i prossimi giorni;
- seppur impegnate al massimo delle risorse disponibili, le forze di polizia potrebbero avere significative difficoltà a contenere la mobilità delle persone, tenuto anche conto dell'estensione del territorio, caratterizzato da molte zone decentrate;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

## RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

## ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e sulla base di quanto previsto dall'ordinanza regionale n. 9 del 20 marzo 2020 che dalle ore 00,00 del 21 marzo 2020 alle ore 24,00 del 3 aprile 2020 è interdetto l'accesso alle seguenti aree pubbliche:

- Piazza del Popolo (area centrale)
- Piazza XX Settembre (spazio verde)
- Piazza Enzo Tortora
- Passeggiata a mare - Cristoforo Colombo e Andrea Doria
- Piazza Europa
- Piazza Pertini - Vadino
- Via Julia Augusta

## INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita a termini dell'art. 650 c.p.

## DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on- line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;
- che la stessa venga diffusa mediante mezzi di stampa, radio e televisioni locali;

## MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Regione Liguria
- Comando Polizia Locale di Albenga
- Comando Stazione Carabinieri di Albenga

## AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale 20/03/2020 ore 21:30.

  
IL SINDACO  
Riccardo TOMATIS